

ASSOCIAZIONE “Comunità Ecoenergetica Solidale Ente del Terzo Settore”

STATUTO

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile l'Associazione non riconosciuta denominata “Comunità Ecoenergetica Solidale Ente del Terzo Settore” (in forma breve COM.ECO.SOL ets)
- 1.2 L'Associazione ha sede in Santa Maria Nuova (AN), piazza M. Gandhi 4. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Santa Maria Nuova (AN) può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e tale trasferimento non comporta modifica statutaria.
- 1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 14.
- 1.4 L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- 1.5 Il controllo è attribuito agli Associati Ordinari, anche attraverso la nomina del Revisore di Conto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2. Oggetto e scopo

- 2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e/o di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (o CACER) ai sensi del D.M. 7/12/2023, n. 414 e relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Marche, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni della provincia di Ancona. A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed il suo obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati e alle aree locali in cui opera. In particolare, l'Associazione persegue, oltre alla finalità di favorire tra i suoi associati l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dell'Associazione con i conseguenti benefici ambientali, le seguenti ulteriori finalità:
 - ridurre i costi dell'energia degli associati,
 - favorire la coesione sociale,
 - favorire localmente la diffusione della cultura del risparmio energetico e dell'adozione di impianti di produzione dell'energia alimentati da fonti sostenibili o rinnovabili,
 - valorizzare il territorio in cui opera.
- 2.3 L'Associazione è il Soggetto Referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.
- 2.4 Il “Regolamento relativo alla ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia, dei benefici PNRR e degli altri ricavi” (“**Regolamento**”), come meglio descritto all'art. 5, disciplina prioritariamente:
 - a) le modalità di calcolo, ripartizione e/o utilizzo tra gli associati e l'Associazione degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia di cui al Titolo II del D.M. 7/12/2023, n. 414,
 - b) le modalità di calcolo, ripartizione e/o utilizzo tra gli associati e l'Associazione del corrispettivo di

valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL,

- c) le modalità di calcolo, ripartizione e/o utilizzo tra gli associati e l'Associazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete esclusivamente dagli impianti per i quali l'Associazione sia l'unico soggetto responsabile e unica finanziatrice, anche con ricorso a mezzi di terzi,
- d) le modalità di calcolo, ripartizione e/o utilizzo tra i singoli associati beneficiari che ne abbiano fatto richiesta e l'Associazione dei benefici della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del D. Lgs n. 199 del 2021, relativi al contributo in conto capitale per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
- e) l'utilizzo e la destinazione dei ricavi e proventi di cui alle lettere sopra elencate in coerenza con il perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.2., l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- a) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati,
- b) promozione di interventi integrati di domotica;
- c) interventi di efficienza energetica;
- d) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- e) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari.

2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di Associati e di soggetti terzi pubblici e privati.

2.7 L'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui sopra.

Art. 3. Associati e quote associative

3.1 Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4., a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("**Associati**").

3.2 Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente agli Associati che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.5), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione dell'energia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione ("**Associati Ordinari**").

3.3 Gli Associati Ordinari sono ripartiti tra Associati che hanno costituito l'Associazione ("**Associati Ordinari**")

Fondatori”) e Associati che sono stati successivamente ammessi come Associati Ordinari (**“Associati Ordinari Aggiunti”**).

- 3.4** Gli Associati che abbiano la qualifica di cui all’art. 3.1 ma non quella di cui all’art. 3.2 sono indicati come **“Associati Generali”**.
- 3.5** Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione all’Associazione non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale, che non siano grandi imprese e che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11 e 35.14.
- 3.6** L’Associazione è autonoma ed è a partecipazione volontaria ed aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che il controllo è riservato agli Associati Ordinari.
- 3.7** Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa ove stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell’atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.
- 3.8** La qualità di Associato dà diritto:
- a partecipare alla vita dell’Associazione;
 - a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall’Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell’energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
 - a partecipare all’elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
 - ad essere informato delle iniziative organizzate;
 - a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell’Associazione.
- 3.9** Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.
- 3.10** Coloro che intendono aderire all’Associazione devono presentare domanda, conforme al modello predisposto dall’Associazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, con riferimento agli associati persone fisiche consumatrici, anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il Consiglio Direttivo dell’attività svolta.
- 3.11** Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa devono accettare il Regolamento di cui all’art. 5 relativo alla configurazione di appartenenza, e riceveranno, all’atto dell’adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell’Associazione e alle finalità dell’Associazione. Gli Associati devono aver conferito mandato all’Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.) e, comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti dall’Associazione, dal GSE e dall’ARERA per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell’energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Art. 4 - Associati sostenitori

- 4.1** Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori (**“Associati Sostenitori”**) persone fisiche e giuridiche che partecipano all’associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l’attività commerciale e industriale principale.
- 4.2** Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell’Associazione che non siano riservati agli Associati secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Regolamento relativo alla ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia, dei benefici PNRR e degli altri ricavi

- 5.1** Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.
- 5.2** Il Soggetto Delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.
- 5.3** Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera g) del D.M. 7/12/2023, n. 414 circa la destinazione dell'eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, per come verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, il Regolamento è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni degli artt. 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:
- a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:
 - i costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
 - i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in generale, i costi di gestione della configurazione, che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima;
 - b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale è utilizzata per le finalità istituzionali dell'Associazione, incluso l'apporto di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui essa opera;
 - c) l'eccedenza dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale, come definita può essere attribuita agli Associati che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi.
- 5.4** In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale dell'Associazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.
- 5.5.** Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato e recesso dell'Associato

- 6.1.** I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2, ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno

del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

- 6.2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti, gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi.
- 6.3. Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con comunicazione scritta inviata all'Associazione, che ha effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salva facoltà delle parti di attribuire un termine di efficacia più lungo.
- 6.4. A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della comunità energetica.
- 6.5. Resta fermo che, in caso di recesso anticipato dell'Associato, questi è tenuto al rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento circa eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dall'Associazione e/o per la compensazione dei vantaggi conseguiti dall'Associato recedente in forza della sua partecipazione all'Associazione, quali in via esemplificativa l'accesso alle tariffe incentivanti per la condivisione dell'energia di cui al Titolo II del D.M. 7/12/2023, n. 414 e/o l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 come disciplinato al Titolo III del D.M. 7/12/2023, n. 414.

Art. 7 – Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di esercizio

7.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori;
- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle quote associative annuali che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati;
- dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici, tra i quali in particolare:
 - le tariffe incentivanti per la condivisione dell'energia di cui al Titolo II del D.M. 7/12/2023, n. 414;
 - il contributo in conto capitale previsto dalla misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui al Titolo III del D.M. 7/12/2023, n. 414;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

- 7.2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.
- 7.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 7.4. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e

impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

7.5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.6 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

Art. 8 – Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge vigente.

Art. 9 – L'Assemblea

9.1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli Associati da parte del Presidente, Vice-presidente o altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero email ordinaria) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui gli Associati Ordinari e gli Associati Generali hanno diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazioni separate per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.

9.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) nomina e revoca componenti il Consiglio Direttivo, salvi quelli di spettanza degli Associati Ordinari Fondatori;
- c) nomina dell'organo di revisione dei conti, esclusivamente nei termini previsti dalla legge vigente;
- d) determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
- e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione e sulla redazione del Regolamento, vincolanti ove deliberati come previsto al successivo paragrafo 9.8;
- f) modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

9.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

9.5. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- 9.6.** Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta solo da un altro Associato (indipendentemente dalla categoria di appartenenza) anche sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato prevista per tutte le assemblee, senza limiti rispetto al numero di voti che possono essere esercitati dall'Associato delegatario. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni momento. Le società, enti e persone giuridiche associate possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata propri amministratori, dipendenti o a terzi. Nel caso di delega di Associati alla società, ente e persona giuridica, il delegato della società o dell'ente può esercitare il diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la società, enti e persona giuridica.
- 9.7** L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Associati a maggioranza degli Associati della categoria di Associati interessata).
- 9.8** Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti e sono validamente assunte solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione (inclusa la redazione del Regolamento) sono vincolanti solo ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il bilancio e nominano il revisore sono considerate approvate ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati presenti all'Assemblea.
- 9.9** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.
- 9.10** Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.
- 9.11** Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- 10.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o da cinque membri, nominati anche tra non associati.
- 10.2** La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
- 10.3** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri possono essere rieletti.
- 10.4** Gli Associati Ordinari Fondatori hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori presenti nell'Assemblea, un componente qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, ovvero due componenti qualora il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri.
- 10.5** Gli Associati Ordinari Aggiunti hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti nell'Assemblea, un componente qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, ovvero due componenti qualora il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri. Qualora non abbia aderito all'Associazione alcun Associato Ordinario Aggiunto, il diritto alla nomina dei componenti di competenza spetta agli Associati Ordinari Fondatori.
- 10.6** Gli Associati Generali hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti nell'Assemblea, un componente. Qualora non abbia aderito all'Associazione alcun Associato Generale, il diritto alla nomina del componente di competenza spetta agli Associati Ordinari Fondatori.
- 10.5** Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Associati che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione

dell'Assemblea della categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione

- 10.6** Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.7** Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Fondatori), un Vicepresidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
- 10.8** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.
- 10.9** L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (email semplice) ai Consiglieri e, se nominato/i, al Revisore o Revisori dei Conti, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (email semplice).
- 10.11** È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati senza necessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato, si trovino nello stesso luogo.
- 10.12** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:
- a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) approva o modifica, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 5 e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
 - c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
 - d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
 - e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
 - f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
 - h) nomina il Presidente un Vicepresidente e un Tesoriere tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
 - i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 11 – Il Presidente

- 11.1** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dagli Associati

Ordinari Fondatori.

11.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

11.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi a terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Art. 12 – Il Direttore

12.1 Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Art. 13 – Revisore dei Conti

13.1 Nei casi previsti della legge vigente, l'Assemblea, con la maggioranza determinante dei voti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti, nomina un Revisore dei conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

13.2 Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis del Codice civile.

13.3 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e presenta all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai regolamenti e alla legge.

Art. 14 – Scioglimento

14.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati e con il consenso degli Associati Ordinari Fondatori.

14.2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

Art. 15 – Norma finale

15.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.